

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
30	Appalti e lavori pubblici	30/01/2017	ACQUISTI CENTRALI ANCHE PER LE CONCESSIONI	2
29	Edilizia e immobiliare	30/01/2017	DIECI PROROGHE PER I PIANI CASA	3
29	Edilizia e immobiliare	30/01/2017	VOLUMETRIE AGGIUNTIVE CON SOLARE E MATERIALI LOCALI	5
25	Lavoro e welfare	30/01/2017	SCONTI E IMPRESE ARTIGIANE SENZA INFORTUNI	6
Testata: CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - INSERTO				
3	Cronache Ance	30/01/2017	CODICE DEGLI APPALTI, DELRIO: "SI' ALLA MODIFICA"	7
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	30/01/2017	LAVORO, ALLA CAMERA SECCO NO DELL'ANCE AI VOUCHER NELLE COSTRUZIONI	8
1	Attualità	30/01/2017	TERREMOTO/1. ANAGRAFE ANTIMAFIA DEL VIMINALE: 182 RICHIESTE DI ISCRIZIONE E DUE IMPRESE ISCRITTE	10
1	Urbanistica e ambiente	30/01/2017	PAESAGGIO, 31 INTERVENTI «LIBERI»: ECCO IL TESTO	11
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
10/11	Lavoro e welfare	30/01/2017	LA MOBILITA' ESCE DI SCENA E IL COSTO DEL LAVORO VA GIU' (D.Cirioli)	14

Affidamenti. Il Tar Veneto boccia la condotta di un Comune non capoluogo su una procedura in autonomia

Acquisti centrali anche per le concessioni

Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo non possono eludere l'obbligo di ricorso alle centrali di committenza e devono utilizzarle non solo per gli appalti, ma anche per l'affidamento delle concessioni.

Il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 85 del 26 gennaio 2017 affronta la portata applicativa delle disposizioni del codice dei contratti pubblici che disciplinano i modelli aggregativi per le amministrazioni comunali che non sono capoluogo di provincia.

Il caso esaminato riguardava un ente che ha indetto e gestito una procedura di gara per l'aggiudicazione di una concessione di servizi, pur essendo obbligato a fare ricorso a uno dei modelli previsti dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto

legislativo 50/2016 e pur avendo costituito con altri comuni una centrale unica di committenza, mediante una convenzione per

la gestione associata.

Proprio l'accordo tra le amministrazioni prevedeva una dettagliata specificazione delle attività di competenza della centrale e dei vari enti aderenti, riportando a questi ultimi una serie di attività rilevanti, tra cui l'assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, oltre a quelle attinenti alla fase esecutiva dello stesso.

Il Comune non poteva pertanto gestire autonomamente la procedura di gara, essendosi a maggior ragione vincolato all'utilizzo della centrale unica di committenza come modello aggregativo, che veniva pertanto a risultare l'unico soggetto legittimato a sviluppare la procedura selettiva.

Tra i vari atti riconducibili necessariamente alla competenza della centrale unica di competenza risultava anche la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecni-

che e delle offerte economiche, effettuata invece dal Comune, con conseguente produzione di un atto illegittimo, inficiante i successivi atti di gara.

La sentenza evidenzia anche come l'obbligo di ricorso ai modelli aggregativi previsto dall'articolo 37 del nuovo codice dei contratti pubblici si applichi ai Comuni non capoluogo non solo per gli appalti, ma anche per le procedure che hanno ad oggetto l'affidamento di concessioni. Secondo il Tar Veneto, peraltro, una diversa interpretazione avrebbe conseguenze pericolose, in quanto consentirebbe ai singoli Comuni di sottrarsi al vincolo normativo strutturando il servizio come concessione anziché come appalto, arrivando a gestire procedure per le quali non avrebbero adeguate capacità.

La forzatura del Comune ha quindi determinato l'illegittimità della procedura di gara, con il conseguente annullamen-

to degli atti posti in essere dall'amministrazione.

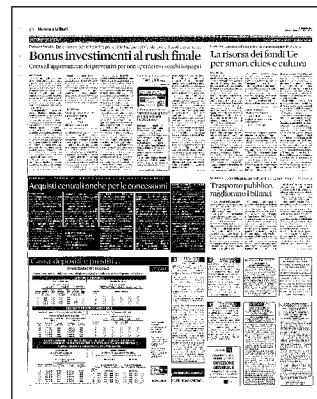
L'intervento dei giudici amministrativi rafforza le previsioni contenute nell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, valorizzando tuttavia il ruolo delle centrali di committenza costituite dai Comuni non capoluogo come strumenti efficaci per conseguire razionalizzazione della spesa e ottimizzazione delle procedure di affidamento.

L'inclusione delle concessioni (di lavori e di servizi) tra gli oggetti gestibili dalle centrali di committenza locali (peraltro desumibile anche dalle linee-guida Anac n. 4/2016 sugli affidamenti sottosoglia) conferma l'importanza del ruolo che le stesse possono assumere in processi di elevata complessità, come quelli riferibili a molte tipologie di servizi pubblici locali non riconducibili alla competenza degli enti d'ambito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO «CODICE»

Anche per lavori e servizi
il decreto legislativo 50/16
rende tassativo
il ricorso alle centrali
di committenza



Edilizia privata. Marche e Calabria incentivano l'antisismica - Niente bonus in Emilia Romagna e Lombardia

Dieci proroghe per i piani casa

Dalla Calabria al Veneto le manovre di fine anno allungano i termini

PAGINA A CURA DI

Raffaele Lungarella

Le leggi di bilancio approvate a fine 2016 hanno allungato la vita dei piani casa di dieci regioni: Basilicata, Sardegna, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto, Calabria, Piemonte, Toscana e Lazio.

Con l'eccezione di Lombardia ed Emilia Romagna, che non hanno mai prorogato le loro leggi (la Provincia autonoma di Trento segue una normativa specifica), in tutte le altre regioni sono ancora in funzione i premi volumetrici per favorire gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti.

In alcuni casi, per esempio Piemonte e Abruzzo, ci si è limitati alla sola proroga della data di scadenza del piano (le nuove scadenze sono riportate nella tabella qui accanto). La più prossima è quella del 31 maggio per il Lazio.

Altre Regioni, oltre a prorogare le scadenze, hanno introdotto anche qualche restyling.

Quella votata dal parlamento toscano promette di essere l'ultima proroga della sua legge sul piano casa. Tuttavia,

alla sua prossima scadenza del 31 dicembre 2018, i premi volumetrici potrebbero non sparire, ma diventare anche permanenti per i Comuni che decidessero di concederli.

L'allungamento della vita di due anni del piano casa è, infatti, giustificato con l'intenzione di favorire l'obiettivo del recupero del patrimonio edilizio esistente inserendo gli incentivi necessari nell'ordinaria pianificazione urbanistica-edilizia.

I Comuni, infatti, vengono autorizzati a prevedere nei loro piani operativi e nei regolamenti urbanistici, e nelle relative varianti, incrementi volumetrici premiali per favorire interventi di ampliamento e di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti. Quelli che adeguano, in questo senso, i loro strumenti urbanistici prima della sua scadenza possono interrompere l'applicazione della legge regionale. La Regione ha passato la palla ai Comuni e ogni sindaco potrà decidere se giocarla o meno. È probabile che i livelli, le tipologie dei premi e gli immobili sui quali applicarli differiranno in futuro da un Comune all'altro.

Anche in Puglia lo spostamento in avanti di un anno (al

31 dicembre 2017) della scadenza del piano è stata l'occasione per qualche aggiustamento. È stato raddoppiato, da 500 a mille metri cubi, il volume degli edifici non residenziali che possono essere ampliati, per il 20% della superficie esistente, destinando la nuova superficie a residenza e agili a essa connessi (esercizi di vicinato, laboratori artigianali). È stato anche eliminato il divieto alla realizzazione di questi interventi nelle zone destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali.

Con la proroga della sua scadenza, alla legge sul piano casa delle Marche è stato aggiunto un articolo per incentivare l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Nei casi in cui non si debba fare obbligatoriamente per legge, gli interventi per aumentare la resistenza degli edifici esistenti alle scosse sismiche sono incentivati con un ulteriore incremento del 15% dell'aumento del volume già ammesso.

La realizzazione delle opere necessarie agli adeguamenti sismici dell'edificio viene premiata, quindi, con un aumento del volume esistente: del 35% per gli ampliamenti e fino al

55% per le demolizioni e ricostruzioni. Il maggior beneficio può essere applicato anche agli interventi per i quali sono già avviati gli iter burocratici.

Sulla sicurezza sismica degli edifici è intervenuta anche la Regione Calabria: l'adeguamento sismico dell'intera struttura dell'edificio sul quale si interviene è premiato con un aumento del 15% della superficie in più rispetto alla percentuale ordinaria dell'incremento previsto. Un ulteriore 10% lo si può recuperare anche realizzando le opere relative alla sostenibilità ambientale degli edifici necessarie per raggiungere il livello previsto dal protocollo tra la Regione Calabria e Itaca. Per il censimento degli interventi realizzati con il piano casa e per avere una fotografia dello stato degli edifici è prevista la realizzazione di un sistema informativo denominato «Fascicolo del fabbricato».

Per capire se si tratta del Fascicolo di fabbricato che le Regioni hanno già tentato in passato di introdurre senza successo o di qualcosa d'altro occorre attendere il regolamento della giunta regionale, che ne dettaglia le caratteristiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ SPAZIO AI COMUNI

La Toscana ha autorizzato gli enti locali a inserire volumi extra nei piani operativi e nei regolamenti urbanistici

La mappa delle scadenze

Legge originaria	Legge di proroga	Prima scadenza	Scadenza attuale
Abruzzo			
19/8/2009, n. 16	Pl 348/2016 approvato nella seduta del 28/12/16	31/12/11	31/12/17
Basilicata			
7/8/2009, n. 25	30/12/2016, n. 33	08/08/11	31/12/18
Calabria			
11/8/2010, n. 21	27/12/2016, n. 46	21/08/12	31/12/18
Campania			
28/12/2009, n. 19	5/4/2016 n. 6	01/10/11	31/12/17
Emilia Romagna			
6/7/2009, n. 6	Scaduto	31/12/10	Scaduto
Friuli Venezia Giulia			
11/11/2009, n. 19	8/4/2013 n. 5	19/11/14	19/11/17
Lazio			
11/8/2009, n. 21	31/12/2016, n. 17	05/12/11	31/05/17
Liguria			
3/11/2009, n. 49	5/7/2016, n. 13	05/11/11	Mai
Lombardia			
16/7/2009, n. 13	Scaduto	16/04/11	Scaduto
Marche			
8/10/2009, n. 22	25/11/2016, n. 26	29/05/11	31/12/18
Molise			
11/12/2009, n. 30	16/7/2015 n. 13	17/12/11	31/12/17
Piemonte			
14/7/2009, n. 20	5/12/2016, n. 24	31/12/11	30/06/17
Pr. Bolzano			
L. P. 9/4/2009, n. 1	L.P. 2/1/2010, n. 2	31/12/10	Mai
Puglia			
30/7/2009, n. 14	05/12/2016 n. 37	03/10/11	31/12/17
Sardegna			
23/10/2009, n. 4	7/12/2016, n. 33	01/05/11	31/12/17
Sicilia			
23/3/2010, n. 6	17/3/2016, n. 3	20/07/12	31/12/18
Toscana			
8/5/2009, n. 24	27/12/2016, n. 91	31/12/10	31/12/18
Umbria			
26/6/2009, n. 13	21/1/2015, n. 1	30/12/10	Mai
Valle d'Aosta			
4/8/2009, n. 24	3/8/2016, n. 17	Mai	Mai
Veneto			
8/7/2009, n. 14	30/12/2016, n. 30	11/12/11	31/12/18

Gli extra. Premi di cubatura più ampi nell'ordine del 10-20%

Volumetrie aggiuntive con solare e materiali locali

Con gli ultimi ritocchi alle loro leggi sui piani casa, Marche e Calabria (vedi articolo a fianco) si aggiungono alle Regioni che prevedono la concessione, al ricorrere di particolari condizioni, di ulteriori premi volumetrici per favorire l'ammmodernamento del patrimonio edilizio esistente.

Al momento dell'approvazione delle leggi istitutive dei piani casa, per quanto riguarda l'entità degli incrementi volumetrici, la quasi totalità delle Regioni si attenne a quanto concordato con lo Stato sia per gli ampliamenti che per la demolizione e ricostruzione di interi edifici. Per facilitare la costruzione di una stanza in più di un'abitazione fu concessa la possibilità di aumentare la superficie esistente del 20%: quasi tutte, inoltre, posero un limite di 200-300 metri cubi al volume aggiuntivo da realizzare.

Nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione la percentuale di aumento più frequente accordata dalle Regioni fu del 35 per cento. Con poche eccezioni (la più rilevante è quella del Veneto, che ha portato all'80% la percentuale massima del premio in caso di demolizione e ricostruzione), le Regioni non hanno modificato nel tempo le percentuali di base dei premi inizialmente stabiliti dalle loro leggi.

Con gli interventi di manutenzione che in questi anni sono stati fatti sui piani casa più di una Regione ha però previsto la concessione di un premio aggiuntivo, rispetto al livello base, nel caso in cui gli interventi edilizi vengano realizzati con particolari accorgimenti o raggiungano determinati standard qualitativi.

Gli obiettivi perseguiti con la premialità aggiuntiva sono i più

vari da regione a regione.

In Liguria gli incrementi di base (variabili con la dimensione dell'edificio esistente) delle superfici possono crescere di un altro 15% se l'intero edificio sul quale viene realizzato l'intervento viene adeguato alla normativa antisismica e portato ai requisiti di rendimento energetico richiesti per le nuove costruzioni; questa percentuale, inoltre, può raddoppiare se vengono realizzati altri mi-

QUALITÀ ARCHITETTONICA

Il Lazio dà il 10% in più se la ricostruzione dell'edificio demolito segue un progetto selezionato tramite concorso



Piani casa regionali

• I piani casa furono promossi dalle Regioni nel 2009 per dare attuazione a un'intesa con il governo allora in carica (presidente Berlusconi). L'obiettivo era di dare una spinta all'economia e al settore dell'edilizia, che presentava evidenti segni di debolezza. Poiché lo stato delle finanze pubbliche non consentiva una politica di investimenti pubblici, si puntò a stimolare la domanda privata. Lo strumento al quale si ricorse fu la concessione di incrementi di superficie, in deroga alle previsioni dei piani regolatori, per favorire gli ampliamenti e la demolizione degli edifici esistenti

glieramenti dell'edificio (copertura con lastre di ardesia, tetto fotovoltaico). L'installazione di impianti fotovoltaici è premiata anche in Basilicata con un extra del 5% nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio; questo tipo di intervento può beneficiare di un aumento di superficie del 15% nel caso in cui un capannone, che si trova in una zona residenziale, venga ricostruito in un'area a destinazione produttiva.

L'incremento di volumetria del 20% previsto per gli interventi di ampliamento dal piano del Molise può diventare del 30% se si riduce del 20% il fabbisogno energetico primario per il riscaldamento invernale dell'edificio esistente. Un altro 5% può essere guadagnato utilizzando per i lavori sugli immobili residenziali materiali locali tradizionali oppure in seguito all'impegno del proprietario dell'immobile a fare una manutenzione esterna dell'intero edificio (sommando queste due azioni l'aumento può arrivare al 10%). Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si può passare dal premio ordinario del 35% al 50 per cento.

Nel Lazio, per promuovere la qualità edilizia e architettonica degli edifici e dell'ambiente urbano, la ricostruzione di un edificio demolito, anche parzialmente, sulla base di un progetto selezionato con un concorso di progettazione viene incentivata con un ulteriore aumento della volumetria del 10%, oltre il 35% previsto per gli altri interventi.

Rispetto alle loro impostazioni di partenza anche altre Regioni (Umbria, Sardegna e Veneto) hanno nel tempo introdotto premialità aggiuntive e l'ordine di grandezza è sempre del 5-10 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le agevolazioni. Con richiesta preventiva **Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni**

In sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l'azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire.

In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica - sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) - ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781". L'applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presenta-

re entro il 28 febbraio 2017.

Per il settore edile, anche quest'anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell'11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L'agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato,

16,48%

Lo sconto sui premi 2017
È la riduzione applicabile
al premio di rata 2017

per violazione della normativa sulla sicurezza, per il periodo di cinque anni dalla sentenza.

Per la riduzione occorre presentare entro il 28 febbraio 2017 l'autocertificazione circa il rispetto delle condizioni descritte, inviare il "Durc interno" (per prima richiesta o modifiche) e indicare nella dichiarazione salari, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "1" con l'importo delle retribuzioni alle quali si applica lo sconto stesso.

Altre agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (aziende con meno di 20 dipendenti) o quella legata alle assunzioni di lavoratori da almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Chi va a Roma perde la poltrona

a cura di **Rosanna Lampugnani**

Codice degli appalti, Delrio: «Sì alla modifica»

Il ministro ad un incontro con **'Ance**. Cultura e arte, ecco il bando per i fondi

Il nuovo codice degli appalti può essere modificato. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio nel corso di un incontro con i vertici del **'Ance**, che avevano proposto delle correzioni al decreto per consentire alle amministrazioni di aggiudicare lavori in tempi certo e con modalità più snelle. Le modifiche potranno arrivare già questa settimana, ha ricordato il ministro, in quanto sarà varato un decreto correttivo per il nuovo codice.

È online il bando per sostenere arte e cultura nei luoghi dove l'attività industriale ha profondamente compromesso l'ecosistema. La nuova misura è stata promossa dai ministeri dei Beni culturale e

dell'Ambiente, su impulso della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. E nel Sud ci sono diversi siti interessati dal provvedimento: nella Terra dei fuochi, per esempio, nell'area jonica a ridosso dell'Ilva, nell'area di Gela. Ha detto il ministro Dario Franceschini: «In realtà locali che hanno di fronte la difficile sfida del risanamento ambientale vogliamo premiare esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva che partono dal basso». «Oggi - è la precisazione del ministro Gian Luca Galletti - sono 137 i Comuni sotto i cinquemila abitanti che ricadono nei Siti di interesse nazionale og-

getto delle nostre attività di bonifica: luoghi pieni di storia e di identità che devono essere rilanciati puntando sul binomio vincente ambiente-cultura».

È stato prezioso anche l'intervento di alcuni deputati campani per convincere i vertici di **'Ance** a ridurre il costo degli abbonamenti ferroviari dei pendolari. «Quasi in contemporanea con l'audizione al Senato dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Renato Mazzoncini - ha raccontato Anna Maria Carloni, componente della commissione Trasporti della Camera - ho incontrato alla Camera i rappresentanti del Comitato nazionale pendolari Alta Velocità (Cnpav), assieme ai miei colleghi Tino

Iannuzzi e Salvatore Piccolo». Un comitato che conta 1500 abbonati sulla tratta Milano-Torino e 2000 sulla tratta Napoli-Roma. Quindi, quando il parere dell'opinione pubblica è sostenuta dai parlamentari «la massa d'urto» può fare la differenza.

E l'agricoltura è sempre più green! Infatti la delegazione di Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative alimentari) ha incontrato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti per chiedere l'istituzione di un tavolo di confronto permanente presso per rappresentare eventuali criticità o proposte di interesse per il settore agroalimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I ministri
 A sinistra Graziano Delrio, sopra Gian Luca Galletti



Lavoro, alla Camera secco no dell'Ance ai voucher nelle costruzioni

Giuseppe Latour

No secco dell'Ance ai voucher in edilizia. È questa la posizione che l'associazione dei costruttori ha espresso nel corso della sua audizione sui disegni di legge di riforma della materia, attualmente in discussione alla Camera. Per le imprese bisogna evitare le formulazioni proposte da Montecitorio, che aprono ulteriori spazi di incertezza. Bisogna, invece, vietare esplicitamente l'utilizzo del lavoro accessorio, soprattutto per non creare scompensi nel mercato degli appalti pubblici.

L'Ance, sul punto, fa una premessa spiegando di condividere l'intento di «circoscrivere e regolamentare il ricorso al lavoro accessorio che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato settori e lavorazioni che mal si conciliano con la natura di tale tipologia contrattuale». L'associazione, in questi anni, «ha da sempre richiesto azioni mirate ed orientate al controllo e alla garanzia di un lavoro regolare, qualificato e in sicurezza». Per questo motivo, è necessario «favorire un attento monitoraggio del personale impegnato nei cantieri che non può essere impiegato attraverso forme atipiche di lavoro». I voucher, quindi, sono in linea di principio uno strumento da contrastare in un settore come l'edilizia, caratterizzato da alti livelli di rischio.

L'impianto costruito dai testi che la Camera sta esaminando, però, non piace ai costruttori. La proposta di legge che ha Cesare Damiano come primo firmatario, in particolare, circoscrive l'ambito di applicazione del voucher, individuando specifiche tipologie di lavoratori ammessi allo strumento. Ma, nel farlo, «non tiene conto dei riflessi che tale nuovo impianto potrebbe generare nel settore dell'edilizia». Tra le attività che possono essere considerate accessorie, infatti, vengono inclusi i lavori di manutenzione di edifici e monumenti.

Una formulazione che, per l'Ance, è troppo ampia e che potrebbe addirittura ricomprendere «tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, elencate all'articolo 3 del Dpr n. 380/2011». Dalla sua analisi, infatti, «sembrerebbe consentire lo svolgimento di molteplici e complesse attività edili, ricomprese nel novero della manutenzione ordinaria e straordinaria, a lavoratori privi della qualificazione e della professionalità accreditata e in assenza della formazione necessariamente prevista». Senza alcun rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza fissati dalla legge e ribaditi dai contratti nazionali di settore, come la formazione obbligatoria di sedici ore.

Questo potrebbe avere anche un riflesso di mercato molto negativo, dal momento che potrebbe significare «la possibilità che tali lavoratori siano impiegati anche nella manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) di opere pubbliche, creando in tale ambito una alterazione del mercato causata da costi della manodopera assolutamente inferiori rispetto a quanto prescritto anche nel nuovo Codice degli appalti». La riscrittura della Fornero, infatti, ha anche comportato l'eliminazione del divieto di ricorso ai voucher negli appalti di opere e servizi. Con il nuovo Ddl, quindi, si otterrebbe l'effetto paradossale di allargare di molto il perimetro del lavoro accessorio.

Non c'è soluzione, allora. Per l'Ance, «in virtù di quanto esposto, si ritiene indispensabile prevedere un'espressa esclusione di tutti i lavori edili dall'ambito di applicazione della normativa in esame tramite l'eliminazione» dalle proposte di legge all'esame della Camera «del riferimento alla manutenzione di edifici e monumenti tra le attività lavorative di natura meramente occasionale, suscettibili di pagamento tramite voucher».

Terremoto/1. Anagrafe antimafia del Viminale: 182 richieste di iscrizione e due imprese iscritte

Massimo Frontera

Sono 182 le imprese che hanno fatto richiesta di iscrizione all'anagrafe unica del Viminale, necessaria per operare nel cratere con interventi nel settore dei servizi, delle forniture e dei lavori. La lista - completa di ragione sociale, indirizzo e tipo di attività - è quella che risulta dalla lettura della banca dati alle ore 18,30 di venerdì 27 gennaio. L'aggiornamento è continuo e il numero delle imprese in rapida crescita. A fronte di un elevato numero di imprese che hanno richiesto l'iscrizione, solo due, per ora risultano iscritte: l'impresa Memolla Group Srl di Nocera Umbra (Pg) e l'impresa Ing. Marano Srl di Montorio al Vomano.

La quasi totalità delle 182 imprese in lista d'attesa è costituita da operatori che eseguono lavoro edili generali. Le imprese che hanno una qualifica specialistica sono sette; poi ci sono altre dieci imprese qualificate anche per le forniture. Le uniche due imprese che hanno finora concluso positivamente l'iter da parte della struttura guidata da Francesco Paolo Tronca sono entrambe imprese che eseguono lavori.

L'interesse per l'opportunità della ricostruzione accomuna imprese provenienti da varie parti d'Italia. Dalla Rubner di Brunico (Bolzano) fino alla Crg di Ragusa. Tra i big c'è da segnalare l'istanza presentata dalla coop ravennate Acmar.

Richiesta di iscrizione, arriva la piattaforma on line Tra le novità da segnalare c'è anche l'entrata a regime della piattaforma on line per le domande, che sostituisce la casella di posta elettronica certificata che è stata finora utilizzata. Il caricamento della domanda diventerà possibile - dal 30 gennaio - al seguente link di accesso: <https://anagrafe.sisma2016.gov.it> (con moduli scaricabili al medesimo link). Dalla stessa data le eventuali istanze inviate per posta elettronica certificata saranno respinte al mittente.

IMPRESE	CHE	HANNO	CHIESTO	L'ISCRIZIONE	ALL'ANAGRAFE
ANTIMAFIA(aggiornamento alle ore 18,30 del 27 gennaio 2017)					

IMPRESE	CHE	HANNO	OTTENUTO	L'ISCRIZIONE	ALL'ANAGRAFE
ANTIMAFIA(aggiornamento alle ore 18,30 del 27 gennaio 2017)					

Paesaggio, 31 interventi «liberi»: ecco il testo

Alessandro Arona

Manutenzione dei cancelli e tende parasole; ma anche opere interne, interventi di consolidamento statico dell'edificio, pannelli solari integrati nella copertura, opere nel sottosuolo.

Con il nuovo regolamento per gli interventi "minori" in aree soggette a vincolo paesaggistico - approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio - debutta la nuova categoria delle «interventi liberi», non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. E si tratta, come si accennava sopra, non solo di cosucce marginali, come installazioni temporanee o tende, ma anche di opere edilizie rilevanti (come la messa in sicurezza sismica dell'edificio), purché l'impatto innovativo sul paesaggio sia considerabile come irrilevante.

L'innovazione può essere rilevante, accompagnata fra l'altro dal silenzio-assenso sul parere del soprintendente (ove invece richiesto) già introdotto con la legge Madia 7 agosto 2015 n. 124. Ma le incognite sono molte, come vedremo: l'autonoma analisi sul rientrare o meno nella casistica libera lasciata ai proprietari, con poi il rischio di sanzioni penali; la mappatura dei vincoli spesso non chiara sul territorio, neppure da parte dei Comuni che dovrebbero farla applicare e vigilare; piani paesistici di ultima generazione (vincoli immediati e meno poteri ai soprintendenti) approvati solo in Puglia e Toscana; infine silenzio-assenso che opera solo nei confronti della richiesta di parere fatta dal Comune, ma se quest'ultimo poi ferma l'iter al cittadino non resta che il ricorso al Tar.

Ma vediamo con ordine.

I VINCOLI PAESAGGISTICI I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge 1497 del 1939 (bellezze naturali, ville e giardini, bellezze panoramiche), poi estesi con i vincoli "ex lege" della Galasso (territori contermini a mari e laghi fino a 300 metri, ai fiumi fino a 150 metri; montagne sopra i 1.600 metri sulle Alpi e 1.200 sugli Appennini; parchi nazionali o regionali; foreste e boschi; aree archeologiche; zone umide; vulcani). La Galasso (legge 431/1985) ha anche introdotto i piani paesaggistici, fatti dalle Regioni.

Tutto questo è oggi riorganizzato nel Codice dei beni culturali, Dlgs 42/2004. Sono dunque beni paesaggistici: le aree e immobili identificate ex lege (oggi art. 142), le aree e immobili vincolate con provvedimento specifico Regione-Ministero (art. 136), altre aree e immobili individuati dai piani paesistici.

Qui cominciano però gli aspetti problematici.

PIANI PAESISTICI E INCERTEZZA DEI VINCOLI Non sempre è facile capire cosa è vincolato.

Si veda il servizio

SILENZIO-ASSENSO, FUNZIONERA'? La legge 164/2014 aveva stabilito che in caso di inerzia del soprintendente, dopo 60 giorni il Comune poteva emanare il provvedimento finale. Con la legge 124/2015 e la modifica dell'articolo 17-bis della 241/1990, poi, si è stabilito in via generale che per pareri o assensi tra amministrazioni vale sempre il silenzio-assenso. «L'abbiamo spiegato anche in una circolare del luglio scorso - conferma **Paolo Carpentieri, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali, Mibact** - ma l'efficacia è orizzontale, tra Pa, non vale se lo chiede il cittadino». Cioè: se il soprintendente non rilascia il parere e il Comune va avanti con l'autorizzazione, tutto bene; ma se anche il Comune di blocca, per "paura di sbagliare" o per inerzia, il cittadino non può che far ricorso al Tar per inadempimento.

INTERVENTI LIBERI E SEMPLIFICATI Fin dalla legge 1497/1939 l'autorizzazione non è richiesta «per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici», oltre a interventi minori di attività agro-silvo-pastorale (oggi art. 149 Codice).

Il Codice (art. 146 c. 9) delegava poi il governo a emanare un regolamento per introdurre procedure semplificate per interventi di lieve entità, arrivato con il Dpr 139 del 2010.

NUOVO REGOLAMENTO E INTERVENTI LIBERI L'articolo 12 comma 2 del Dl 83/2014 (convertito nella legge 106/2014), modificato dal Dl 133/2014 (legge 164/2014) ha delegato il governo a modificare il regolamento 139/2010, per semplificare ulteriormente la procedura e soprattutto introdurre un nuovo elenco di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta.

Adottato in Consiglio dei ministri il 15 giugno 2016 (il termine era l'11 maggio 2015) , il regolamento, dopo l'intesa in Conferenza unificata il 7 luglio scorso, è stato approvato in via definitiva il 20 gennaio 2017 (testo scaricabile sul nostro sito, in pubblicazione in Gazzetta). Le sue norme (art. 5) hanno efficacia immediata, senza bisogno di recepimento.

INTERVENTI LIBERI La vera novità è la lista di cui all'Allegato A, che comprende ovviamente i casi già liberi fin dal 1939 ma va ben oltre, elencando 31 fattispecie. Non sono tutte opere edilizie, e ove in questi casi serva una Cila o una Scia naturalmente bisogna presentarla, e l'esenzione sarà solo al parere del soprintendente. Non è comunque poco, perché il parere del soprintendente può bloccare tutto.

Tra le novità più rilevanti ad esempio le opere di messa in sicurezza antisismica, che diventano "soprintendente-free" se non comportano modifiche tipologiche o di volume all'edificio,

Se poi si tratta di interventi libero per il Tue, e figura nella lista, tutto si può fare in assoluta libertà: ad esempio impianti tecnologici esterni e pannelli solari "integrati", eliminazione di barriere architettoniche (si veda l'articolo a pagina 4 per una disamina più puntuale e sul sito il tabellone con il confronto tra vecchio e nuovo regolamento).

Entro 180 giorni il Ministro dei Beni culturali deve fare un decreto che disciplini gli accordi di collaborazione Mibact-Regioni-enti locali. Dove saranno firmati, potranno essere "liberi" anche gli interventi B6, B.13, B.26 e B.36 dell'Allegato B.

L'INCOGNITA PENALE Spetta al proprietario valutare se l'intervento rientra nelle categorie "libero" o con autorizzazione semplificata. «Forse può essere utile farsi aiutare da un professionista» suggerisce Carpentieri. Resta il fatto (art. 17 del regolamento) che in caso di "errore" si rientra nell'abuso penale, come da articolo 181 del Codice, anche se solo di ammenda si tratta essendo piccoli interventi. Non c'è dubbio che questo possa costituire un freno.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO Agli articoli 7-12 viene alleggerita rispetto al 2010 la documentazione richiesta e vengono soppressi alcuni passaggi, tra cui la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato B, rientrano nella procedura semplificata anche **«le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche**, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti». La semplificazione consiste in sostanza in una documentazione alleggerita rispetto all'ordinario, la presentazione unitaria a Sue e Suap, e i termini ridotti: 60 giorni complessivi per l'autorizzazione (compreso il silenzio-assenso sul parere del soprintendente se non si pronuncia entro 20 giorni) contro i 105 giorni complessivi della procedura ordinaria.

Inoltre l'articolo 11 c.8 del Regolamento stabilisce che - nella procedura semplificata - il parere del soprintendente non è vincolante «quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice e nel provvedimento di apposizione del vincolo ...».

Stop al pagamento dei contributi ordinario e addizionale, ma c'è il ticket licenziamento

La mobilità esce di scena e il costo del lavoro va giù

Pagine a cura
di **DANIELE CIRIOLI**

Cala il costo del lavoro. Dal 1° gennaio non vanno più versati all'Inps il contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% (pagato dalle imprese con più di 15 dipendenti), né quello aggiuntivo di disoccupazione speciale edile pari allo 0,80% (pagato da tutte le aziende edili) e nemmeno il contributo d'ingresso alla mobilità, nei casi di licenziamenti collettivi, sostituito dal cd ticket licenziamento. I contributi non vanno più pagati perché, sempre dal 1° gennaio, non sono più erogate l'indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione edile. A conti fatti, i datori di lavoro ci guadagnano doppio. Oltre ai minori versamenti contributivi mensili, infatti, anche in caso di licenziamenti collettivi, per esempio di 10 lavoratori, la sostituzione della mobilità con il ticket lascia nelle casse aziendali dai 10 mila ai 55 mila euro.

Riforma Fornero. Le novità scaturiscono dalla legge n. 92/2012, la c.d. riforma Fornero, e sono state illustrate dall'Inps con il messaggio n. 99/2017. La riforma, con decorrenza 1° gennaio 2017, ha fissato l'abrogazione delle seguenti prestazioni in caso di disoccupazione involontaria:

- a) indennità di mobilità ordinaria;
- b) trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia;
- c) iscrizione nelle liste di mobilità;
- d) incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

L'abrogazione delle predette prestazioni comporta, naturalmente, e dalla stessa data, anche la cessazione dell'obbligo di versamento delle relative contribuzioni (si veda tabella).

Decorrenza delle novità. I contributi di mobilità (0,30%) e disoccupazione edile (0,80%) non vanno più versati dal 1° gennaio 2017. Dallo stesso mese di gennaio 2017, ha precisato sempre l'Inps, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens sono state implementate a tal fine. Diverso è il discorso per il contributo d'ingresso alla mobilità. Questo, infatti, ha precisato l'Inps, non è dovuto dalle aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991) e adottato anche i licenziamenti a far data dal 31 dicembre 2016. Invece, laddove i licenziamenti dei lavoratori siano intervenuti entro il 30 dicembre 2016, il contributo d'ingres-

Confronto costo del licenziamento

IPOTESI/1

Lavoratori	10 dipendenti con anzianità aziendale di oltre tre anni		
Retribuzioni	Non superiori a 2.000,00 euro mensili		
Indennità mobilità	914,46 euro mensili		
Ipotesi	Ex contributo ingresso	Ticket licenziamento	Differenza
Mobilità da accordo sindacale	27.433,80 euro	14.698,50 euro	- 12.735,30
Mobilità a seguito Cigs	54.867,60 euro	44.095,50 euro	- 10.772,10
Mobilità senza Cigs	82.301,40 euro	44.095,50 euro	- 38.205,90

IPOTESI/2

Lavoratori	10 dipendenti con anzianità aziendale di oltre tre anni		
Retribuzioni	Superiori a 2.200,00 euro mensili		
Indennità mobilità	1.099,70 euro mensili		
Ipotesi	Ex contributo ingresso	Ticket licenziamento	Differenza
Mobilità da accordo sindacale	32.991,00 euro	14.698,50 euro	- 18.292,50
Mobilità a seguito Cigs	65.982,00 euro	44.095,50 euro	- 11.796,50
Mobilità senza Cigs	98.973,00 euro	44.095,50 euro	- 54.877,50

so comunque è dovuto.

Il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo d'ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero può avvenire, spiega sempre l'Inps, mediante il conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, a partire dalla prima denuncia contributiva UniEmens utile (competenza gennaio 2017 da presentarsi entro il 28 febbraio), utilizzando il codice «G800», avente il significato di «Recupero ai sensi dell'art. 4, comma 10, legge n. 223/91».

Il contributo d'ingresso alla mobilità. Il finanziamento della mobilità avveniva, fino all'anno scorso, con due tipologie di contributo interamente a carico del datore di lavoro:

- a) il contributo ordinario pari allo 0,3% delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori che possono essere beneficiari del trattamento (perciò sono escluse le retribuzioni di apprendisti e dirigenti);
- b) il contributo aggiuntivo, c.d. contributo d'ingresso nella mobilità, dovuto dall'impresa se e nel momento in cui attiva una procedura di mobilità. Il contributo è commisurato all'indennità mensile iniziale di mobilità per ciascun lavoratore considerato in esubero e poteva essere versato in 30 rate mensili.

Nello specifico, l'importo del «contributo di ingresso della mobilità» in esame è pari a:

- tre volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo in sede sindacale;
- sei volte il trattamento

massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, per procedure avviate durante o al termine della Cigs;

- nove volte il trattamento massimo mensile netto di integrazione salariale per il numero lavoratori licenziati, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, in tutti i casi di riduzione di personale.

Per l'anno 2016 (ultimo di vigenza) il contributo d'ingresso per ciascun lavoratore è stato pari a:

- a) anticipo (una mensilità) =
 - euro 971,71 per retribuzioni inferiori o uguali a euro 2.102,24 mensili (ratei compresi);
 - euro 1.167,91 per retribuzioni superiori a euro 2.102,24 mensili (ratei compresi);
- b) saldo (misure finali) =
 - euro 914,96 per retribuzioni inferiori o uguali a euro 2.102,24 mensili (ratei compresi);
 - euro 1.099,70 per retribuzioni superiori a euro 2.102,24 mensili (ratei compresi).

Il saldo veniva calcolato nella misura di 3, 6 o 9 volte a seconda dell'esito della consultazione sindacale.

Tassa d'ingresso e ticket a confronto. Via la mobilità, arriva il ticket. Sui licenziamenti collettivi per i quali le aziende non devono più pagare il contributo d'ingresso alla mobilità, infatti, è adesso dovuto il cd ticket licenziamento. Il ticket è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo ed è dovuto fino a un massimo di tre anni, quando l'anzianità

I contributi abrogati

Contributo ordinario di mobilità, pari a 0,30% della retribuzione imponibile (dovuto dalle imprese con più di 15 dipendenti, in quanto soggette alla mobilità)

Contributo d'ingresso alla mobilità (dovuto dalle aziende che accedono alla procedura di mobilità)

Contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (dovuto da tutte le aziende edili)

aziendale del lavoratore licenziato sia pari o superiore a tre anni. La misura massima del ticket, dunque, è di 1.469,85 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi. Nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza di personale, che fa da apripista al licenziamento collettivo, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il ticket è moltiplicato per tre volte: 1.469,85 euro per ogni anno di lavoro fino al massimo di 4.409,55 euro (tre anni).

Che cosa succede per le tabelle aziendali dal passaggio di testimone dal contributo d'ingresso per la mobilità al ticket licenziamento?

Per rispondere alla domanda si sono ipotizzate due situazioni, entrambe relative a licenziamenti collettivi di 10 lavoratori con anzianità aziendale di oltre tre anni. La differenza tra le due situazioni riguarda la retribuzione dei lavoratori, cosa che fa cambiare il valore del contributo d'ingresso alla mobilità. A conti fatti la situa-

zione pare migliorare per le aziende (si veda tabella), con risparmi che vanno da 10 mila fino a 55 mila euro.

Chiusi anche gli incentivi. La scomparsa della mobilità porta con sé anche la cancellazione dei relativi incentivi. L'Inps, a riguardo, ha ricordato che gli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, comma 9, della legge 223/1991) continueranno a trovare applicazione fino a naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016 (cioè anche se il termine di fruizione va oltre tale data). In nessun caso, invece, gli incentivi possono trovare applicazione per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2016, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità (cioè anche se l'iscrizione è avvenuta prima).

— © Riproduzione riservata —

Edilizia e appalti, addio senza tassa

Quando è dovuto il ticket licenziamento

Licenziamento lavoratore, compresi apprendisti, per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa	Si
Recesso del datore di lavoro al termine dell'apprendistato	Si
Dimissioni per giusta causa	Si
Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di vita del bambino)	Si
Risoluzione consensuale con procedura di conciliazione (nuovo rito Fornero)	Si
Risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede dell'azienda, a distanza oltre i 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con oltre 80 minuti mediante i mezzi pubblici	Si
Licenziamento collettivo senza accordo sindacale	Si
Mancato superamento periodo di prova	Si
Lavoro intermittente	Si
Licenziamento del lavoratore domestico	No
Licenziamento per completamento attività e chiusura del cantiere in edilizia	No ⁽¹⁾
Licenziamenti per cambio appalto, con garanzia di continuità occupazionale	No ⁽¹⁾
Dimissioni volontarie del lavoratore	No
Decesso del lavoratore	No
Risoluzione consensuale	No
Licenziamento collettivo nelle procedure di mobilità	No ⁽²⁾

1. Esclusione confermata e resa strutturale dal 1° gennaio 2017 dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017)
2. Fino al 31 dicembre 2016 per le aziende tenute al versamento del contributo di ingresso (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991)

Arriva il ticket licenziamento

Sui licenziamenti collettivi per i quali le aziende non versano più il contributo d'ingresso alla mobilità è dovuto il c.d. ticket licenziamento (art. 2, comma 31, della legge 92/2012). Il ticket è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo ed è dovuto per un massimo di tre anni (il ticket massimo, quindi, è di 1.469,85

euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Attenzione, però; nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il ticket è moltiplicato per tre volte: 1.469,85 euro per ogni anno di lavoro fino al massimo di 4.409,55 euro (tre anni).

«nità» (ossia il periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

- risoluzioni consensuali; anche in questo caso, però, il ticket è comunque dovuto in caso di risoluzione consensuale derivante da procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro a seguito di licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- risoluzioni di rapporti di lavoro domestici (Inps, circolare n. 25/2013), perché il ticket va pagato solo nel caso di licenziamenti fatti da imprese e, quindi, le famiglie restano fuori dal campo di applicazione della

disciplina.

La «deroga» diventa regola. Originariamente la riforma Fornero dispose l'esclusione dal versamento del ticket, fino al 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro tenuti al pagamento del c.d. contributo d'ingresso per la procedura di mobilità (si veda altro articolo in altra pagina), nonché, per il periodo dal 2013 al 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (c.d. «clausole o patti sociali»);

- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Nelle ultime ipotesi, dunque, dal 1° gennaio 2016 le imprese avrebbero dovuto cominciare a versare il ticket; e invece, grazie alla legge n. 21/2016 di conversione del dl n. 210/2015 (c.d. Milleproroghe), l'esenzione è perdurata per tutto l'anno 2016 in corso. Il pagamento, allora, sarebbe dovuto cominciare da quest'anno; e invece no, grazie alla legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che una volta per tutte ha stabilito definitivamente (per sempre!) l'esenzione.

Quanto costa il ticket

licenziamento. L'importo del ticket è pari al 41% del massimale Naspi. L'importo così ottenuto è la misura del ticket annuo che va versato per ogni dodici mesi (un anno) di anzianità di lavoro posseduta dal lavoratore presso l'azienda che lo licenzia. Il ticket è dovuto fino a un massimo di tre anni; quindi «tre anni» è la misura massima del ticket da pagare anche qualora il lavoratore, per esempio, possieda anzianità di 5, 10 o 20 anni.

Quando il rapporto di lavoro è durato «mesi», il valore del ticket mensile è dato dal valore annuale diviso 12 (i mesi di un anno).

Con la riforma Jobs act il ticket licenziamento è calcolato sulla base di euro 1.195,00 (questa è la misura del massimale Naspi): il 41% di 1.195 è 489,95 euro (ticket annuo). La misura mensile è 40,83 euro. L'importo massimo, quello dovuto cioè per i rapporti di lavoro della durata di 36 mesi o oltre, è di euro 1.469,85.

Quando si versa. L'Inps (circolare n. 44/2013) ha spiegato che, poiché la legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della nuova contribuzione sui licenziamenti, d'intesa con il ministero del lavoro è stato deciso che, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, si debba considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Per esempio, sul licenziamento che avvenga il 4 o 14 o 24 marzo, il ticket va pagato con la denuncia contributiva riferita al mese di aprile, i cui termini di versamento e di trasmissione telematica all'Inps scadono, rispettivamente, il 16 maggio (per il pagamento con F24) e al 31 maggio (per la trasmissione della denuncia). Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell'elemento <CausaleAdebito>, di <AltreAdebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale «M400» che significa «Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma, 31 della legge 92/2012» e, nell'elemento <ImportoAdebito>, l'importo da pagare.

Sanzioni contributive. Infine, vale la pena evidenziare quanto dall'Inps rilevato a proposito del regime sanzionatorio. Nella circolare n. 44/2013, l'istituto ha precisato che, stante la sua valenza «contributiva», il versamento del ticket soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.

— © Riproduzione riservata —